

DECRETO 21 luglio 2011.

**Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento.** (Decreto n. 313).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della predetta legge, ai sensi del quale «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di

insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:

- a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b) il numero degli studenti;
- c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d) le disponibilità di bilancio.

Art. 2.

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali. Le università non statali e le fondazioni universitarie di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono recepire le disposizioni di cui al presente decreto con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

*Il Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della  
ricerca*  
GELMINI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

Registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2011  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 61.

IIA14276

DECRETO 21 luglio 2011.


**Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.** (Decreto n. 314).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;



Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, prevedendo altresì che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalità per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico;

Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 18 milioni di euro;

Ritenuta la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell'importo di 18 milioni di euro (quota 2011);

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2011, pari a 18 milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

2. Sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le risorse sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 2, in servizio presso ciascuna di esse.

4. Ciascuna università distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'università con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri:

a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;

b) ammissione al procedimento dei soggetti aventi diritto ai sensi del comma 2 che hanno presentato domanda;

c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010, ovvero nelle more dell'attuazione del predetto comma, delle norme previgenti in materia;

d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza;

e) accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;

f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

5. Le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo *una tantum* ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 2, per ciascun ruolo e fascia.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della  
ricerca  
GELMINI

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
TREMONTI

Registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2011  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 62.

IIA14277

